

Bibliothèque Mazarine



# Colour Chart #13

Centimetres

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

DANES  
PICTA  
COM

Inches

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19


8

8
















DE C

SOPRA L

Ma

NSIEME C

Ord



In Luc

1022



Speciali non ci possiamo  
to alcuno, & se si facesse  
to di sopra, sia nullo ogni  
condannare fino in tutto  
la cura volta ad arbitrio  
ne come di sopra.

FINE.

87.



PRAGMATICA  
DA OSSERVARSI

Circa g'habiti vestimenti delli  
Huomini, & Donne.



*Vedi il lib. de' Decreti  
fol. 55*

1587.



PER AGMATA  
DA OSSERVARE  
Il giorno di giovedì 15  
L'anno 1757



del'Excel  
Fu accettata  
reforma de  
presso nota  
ciando Vo  
Lima qua



per intrecci  
utte cose su  
o falso.  
arete di seta d  
oro, o argento b  
ee ricamo di s



Nell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Consiglio generale  
dell' Eccellentissima Republica di Lucca, celebrato  
il giorno xx. d' Ottobre 1587.

Fu accettata, & approuata la infra scritta pramatica, &  
reforma delli habitii ornamenti, & altro come è ap-  
presso notato da offeruarsi inuiolabilmente comin-  
ciando l' offeruanza di essa il primogiorno della pros-  
sima quadragesima per anni dieci all' ora seguenti.



Capitolo primo.



*H* E alle donne maritate di qual  
stato ò grado si siano, per orna-  
mento ò concime della testa li sia  
prohibito portare alcuna altra co-  
sa di che sorte si sia, eccetto che le in-  
frascritte.

Una filza di bottoncini d' argento  
per intrecciare, nastri, ò frangie, ò capietti di seta quali  
tutte cose siano di vn sol colore senz' oro ò argento buono  
ò falso.

Ma rete di seta ò di capelli, ò altro tutto semplice è puro senza  
oro, o argento buono ò falso, christalli, gioiello buono ò falso  
ne riccamo di sorte alcuna.

A ij Cuffie



Cassie di ogni sorta di velo ò tela pure, & che non siano lauorate ne ricamate, di sorte alcuna eccetto alle estremità, & allo scrimino, doue possino hauere vn piccololauoro solo di seta, ò di refe è non d'altro, vna rete d'oro filato con vn piccolo occhio d'oro.

Vn fregio di oro di valuta di scudi trenta.

Simili fregi di che cosa ò sorte si siano purchè non siano prohibite espressamente nella presente legge, è che non passino la valuta di scudi trenta è non ne possino portare piu che vno di qual sorte si sia per volta.

Veli, touagliocelli è taffetta puri è semplici, e non lauorati ne ricamati è senz'oro, ò argento buono, ò falso: ma solo il taffetà possi essere ornato con vna semplice frangia di seta all'estremità, & del medesimo colore di esso.

Cappello nero, è non di altro colore di feltro ò di drappo di seta senza opera non piccato ne trapuntato ne ricamato, è senza sorte alcuna di guarnizione, eccetto di velo, cinto, passamano ò frangia di seta tutto nero, senza sorte alcuna di gioietto nelli cordoni, ò fascie di esse ne altroue.

Possino pero portare li cappelli di paglia è guarniti come di sopra ma di vn sol colore.

Che s'intendi, & li sia prohibito portar alcuna sorte di fiori di seta di penne, o pennacchi in testa è sulle treccie è ne cappelli.



## Capitolo 2.

**A**L collo possino portare un vezzo d'oro di valuta di scudi trenta, o di che altra qualità si sia purché non sia delle cose proibite espressamente nella presente legge & non passi la valuta di scudi trenta.

Vna catena d'oro di valuta di scudi cento, & non possi essere di altra fazzione, che lauorata alla trafila, & di pure maglie.

In luogo di quella una filza, o catena di che sorte si sia purché non sia delle cose proibite espressamente nella presente legge, & non passi la valuta di scudi cento, & non possino portare, più che una per volta.

## Capitolo 3.

**A**Lle braccia possino portare un paro di maniglie d'oro di valuta di scudi trenta, & non possino essere di altra fazzione che lauorate alla trafila, & di pure maglie, e non habbino che vna serratura.

Vn paro di maniglie di bottoncini d'oro, o argento, o di che altra sorte si sia purché non siano delle cose proibite espressamente nella presente legge, & non passino la valuta di scudi trenta.

## Capitolo 4.

**P**er cintura possino portare vna cintura, o catena d'oro di valuta di scudi ottanta, & non possi essere lauorata



ta d'altra fazione, che alla trafila, e di pure maglie.  
Posino portare ogni altra sorte di cintura di che qualità si sia  
purché non sia delle cose proibite espressamente nella pre-  
sente legge, e non passi la valuta di scudi ottanta, & non  
ne possino portare che di una sorte per volta.

S'intendi, & sia proibito ogni sorte di smalti generalmente  
& di che qualità si siano, eccetto, che nelle serrature delle  
maniglie, anelli, fregi, & bottoncini per vezzi, & fregi  
ò filse.

S'intendi, & sia proibito ogni sorte di gioie perle buone, ò fal-  
se, che si siano, eccetto che in li anelli.

Ogni sorte di lauori di profumi, & paste composte di diuerse  
cose odorifere, eccetto che in li guanti.

Che s'intendi, & sia proibito portarsi cinture, o filse di cri-  
stallo, & coralli eccetto che in li vezzi.

Che s'intendi, & sia proibito alle donne di che età si siano  
portare alcuna sorte di pendenti, o altri ornamenti ala  
l'orecchie, o legati sopra espi.

### Capitolo 5.

**C**He li colletti, & collari delle donne come di sopra non  
si possino fare di altro, che di tela semplice senz'alcu-  
na sorte di lauoro ne alle estremità ne in altra parte  
Che in tutti li altri panni lini per lor uso, & vestire s'inten-  
di, & sia proibito ogni sorte di lauori di intaglio gigliet-  
ti punti in aria, & punti furlani.

Che alcuna donna di che stato grado, o conditione che sia,  
passato l'anno, che sarà andata à marito non possa porta-  
re



ve per la Città per di sopra altro habito di seta doppj, o fi-  
laticcio se non nero, qual solo, & non altro possi havere  
di strascin o mezzo braccio, & non più, intendendo anco-  
ra per habito il manto, & il ferraiuolo sotto de i quali si  
possa portare la veste permessa cò esso lo strascino della ma-  
niera detta di sopra, i quali ferraiuoli non possino essere pe-  
rò d'altro colore che nero, o morello, eccetto però quando  
alcuna sarà in atto di andare in Villa, nel qual caso non  
habbi luogo la sudetta prohibitione.

Che li sia prohibito portare habito alcuno di qual si voglia  
sorte frappato, trinciato, sgraffiato, punteggiato, o diseg-  
nato in qual si voglia modo, ne lauori di punti incruna-  
ti, o catenelle.

Che li habiti delle medesime nõ si possino guarnire di altro che  
di semplice drappo di seta, frangie, o passamani puri, & se-  
plici del colore medesimo di esso habito, ò nero, delle quali  
guarnizioni non se ne possa mettere più che vna nelle estre-  
mità, & nella costura di mezzo delle casacche di dietro, nõ  
comprendendo li busti & maniche le quali intendiamo  
che li busti si possino guarnire tutti & le maniche trincia-  
re & guarnire prohibendoli espressamente di portare habi-  
to di qual si voglia sorte fodrato di seta di qual si voglia  
sorte, eccetto che le maniche aperte delle casacche, &  
veste.

Prohibendoli ancora poter portare alcuna sorte di drappo, o  
teletta d'oro, o argento, & ogn'altra sorte di cose sotto che  
nome si fosse doue sia tessuto, o lauorato oro, ò argento buo-  
no, o falso in qualunque modo si sia.

Non



Non possino portare manichini, o pellicini con sorte alcuna di guarnizione, o lauoro, ma solo coperti semplice di drappo di seta, ne à quelli attaccare collane, o cordoni, o nastri d'oro, o argento buono, o falso.

S'intendi, & li sia prohibito portare calzette di seta, doppi, filaticci, o stame di altra sorte, che nere, o bianche.

### Capitolo 7.

**A**lle vedoue s'intendi, & sia del tutto prohibito portare habito alcuno di drappo di seta buona, o trista ne di sotto ne di sopra eccetto, che un tafetta al collo, o intesta, & cappelli.

Prohibendo espressamente sotto pena della scopa alle cortigiane portare di sopra alli altri habiti, o semplicemente alcuno habito nero, o morello intendendo etiam ferraiuoli, o manti (la quale prohibizione de i colori salua, & intacta) possino, & sia lecito alle dette cortigiane portare, & usare, tutte le cose che di sopra sono state prohibite, ne s'intenda che siano comprese ne tenute alla offeruanza di esse, ma circa i portamenti delli habiti, & altre cose prohibite (dette di sopra) habbino facultà d'usarle, & portarle senza incorrerne in pena alcuna.

### Capitolo 8.

**A**lli huomini dalli dieci anni in su s'intendi, sia prohibito portare collari alle camicie con sorte alcuna di lauori d'intaglio sfilati, *quod licet sunt in die et*

Punti



in lavoro di maglio, spicci, giglietti, panti, e altri, e  
punti furlani nelle estremità, ne in altra parte: ma solo  
cuciti con orlo alla minuta, o orlo piano nella estremità  
di essi.

Non possino portare habito alcuno, che sia fodriato di seta,  
eccetto li lucchi veste, cappelli, o berrette, ne gibboni di  
sorte alcuna trapuntati ne pieni di passamani, frangie, o  
meze frangie ne di altro.

Non possino portare sai, o casachette, calsoni, o bracconi guar  
niti eccetto che in l'estremità. Et sopra le costure di vna  
sola guarnizione di semplice drappo, frangia, o passama  
no di seta, proibendoli ogni sorte di oro, argento buono,  
o falso, gioie, gioiette buone, o false in qual si voglia sor  
te di habito tanto dentro la Città quanto nel contado.

Non possino portare calzette di seta filaticci, o stame di altra  
sorta che nere, o grigie.

Non possino passati anni xviij portare cappe cappotti, man  
telli, o ferraiuoli di sorte alcuna di drappo di seta, ne altri  
che siano guarnti attorno di altro, che di vna semplice  
banda di drappo del colore medesimo di larghezza di vno  
ottauo di braccio per di dentro, Et di fuori di vna sola  
frangia, o passamano semplice di seta, Et non di altro  
(eccetto però fuori della Città, o quando saranno in atto  
di andare fuori di essa città)

Possino usare in le cappe cappotti, o mantelli per di dentro  
dauanti vna mostra di drappo di larghezza della metà  
del drappo.

Ne possino portare nei cappelli, o berrette, penne, piume, o pen  
nacchi eccetto nel giorno della <sup>pacchi</sup> militia <sup>mentre si va alla</sup>

Militia



...  
militia.

Dichiarando che nella presente legge, & prohibitione non si comprendino l'Illustrissimi Signori nel tempo che staranno in magistrato, ne gli Vfficiali forestieri, & gli stipendiarij forestieri del Magnifico comune, le donne, & famiglie loro durante l'offitio, & stipendio, & ciascuno forestieri, e sua famiglia per vn'anno dopoi che saranno venuti ad habitare nella Città.

Quelli, che per ordine publico andassero ad incontrare, o visitare, o accompagnare Signori, o personaggi tanto in Lucca quanto fuori, durantela cura loro, & li rispettabili conduttieri per le solennità di Santa Croce libertà, & Corpus Domini, & quelli che portano il Gonfalone della libertà.

Et che s'intendi, & sia prohibito sotto le infra scritte pene a qualsi voglia sarto, o sarta, o altra persona tagliar, o cucire, & lauorare alcuna sorte di habiti a donne, o huomini se non in la forma che in la presente legge si permette, & il maestro sia tenuto per il garzone, & lauorante.

Et che s'intenda, & sia prohibito a quelli, che per i tempi saranno nel Magistrato de gli Illustrissimi Signori di presentare, o far presentare, o accettare, o permettere che sia presentato al collegio de gl' Illustrissimi Signori, ancora, che venisse dalle lor case proprie, o da amici, o parenti Marzapani, Marzapanetti, pinocchiate, confetture, o conserne di qualunque sorte che siano polli à india fagioli, vi nottolani, starni, pernici, o paoni, la qual prohibitione



zione cominci hoggi.

Et sia pena a qual si voglia persona la quale contrafarà alla presente prohibitione in ciascuno dei sopradetti casi, in qual si voglia modo, o via che deliquissero di scudi venti- cinque d'oro incontanti per ciascuno, & ciascuna volta, & ciascuna cosa prohibita per la prima volta, & per la seconda di scudi cinquanta, & per la terza di scudi cinquanta, & vn' anno bando, o vn mese di prigione, da distribuirsi la pena pecuniaria per vn' terza parte all' accusatore, per l'altra all' officio procedente, & per l'altra al Magnifico Comune di Lucca, con dichiaratione, che chi sarà il primo condannato per hauere fatto contra la prohibitione dell' presente legge, se sarà huomo debba stare vn mese in carcere, & se sarà donna debba stare confinata per vn mese in casa sua.

Et in tutti i casi sopradetti il padre sia tenuto per i figliuoli, & figliuole non maritate, il marito per la moglie, il fratello per la sorella seco habitante, il tutore, & curatore per il minore posto sotto tutela, & cura, & sia licito à ciascuno accusare, & denuntiare i delinquenti dichiarando la persona colpeuole, il giorno, & il luogo al quale accusatore si debba credere con il suo giuramento, & vn testimone degno di fede, & i nomi loro debbano essere tenuti secreti.

Delle contrauentioni alla presente legge siano giudici competenti il Signor podestà, & lo sp. Offitio della Grascia dauanti a quali si debbano fare l'accuse, & habbia luogo la preuentione, li quali giudici siano tenuti, & debbino

B ij spedire



Spedire le cause sopradette dentro otto giorni correnti dal  
di della denuncia per sentenza procedendo sommariamen-  
te de facto, senza processo, & senza strepito, & figura di  
giuditio, & senz'alcuna solennità di legge, o statuti, pur-  
che consti della contrauentione nel modo detto di sopra,  
& non si dia appello, ricorso alcuno, delle quali condanna-  
zioni debbino essere sindacati.

Et perche ci sia chi vigili l'osservanza della presente legge,  
& giornalmente ricordi quello che gli paresse approposito  
sopra tal materia s'intendi, & sia ordinato che per l'Illu-  
strissimo Consiglio de trentasei ogn'anno del mese di Di-  
cembre si debbia fare elettione di tre spettabili Cittadini  
di età di anni 40. al meno. Quali siano tenuti, & obli-  
gati andare giornalmente ricordando quello che gli pares-  
se di fare, in questo negotio, & di aggiungere alla presente  
legge, accio non vadi in'abuso, & che altro gli paresse re-  
secare le graui spese che si fanno per i Cittadini, all'Illustris-  
simi Signori li quali al primo, o secondo Consiglio imme-  
diato sequente al ricordo loro fossero tenuti sotto pena di  
pergiuro propuorlo all'Eccellentissimo Consiglio, & in  
oltre dui volte l'anno di Marzo. & Settembre sia obli-  
gato fare relatione in scriptis all'Eccellentissimo Consi-  
glio sotto pena di scudi 50. per ciascuno in pro quam & c.  
& profic & c. di tutto quello, che sarà passato fino a quel  
tòpo in questa materia, & circa l'osservanza della legge,  
la qual relatione lor Signorie debbano farla leggere nel  
primo Consiglio sotto pena di pergiuro, & con la propo-  
sta larga in tal materia, & sia la prima proposta nella  
qual



qual relatione debba detto spettabile Offitio nominare quelli che fossero per tal causa stati condannati acciò si pro- palino nell' Eccellentissimo Consiglio il qual Offitio sia per ciò obligato raunarsi nel Palazzo dell' Illustrissimi Signori una volta il mese al meno per discorrere sopra la cura loro sotto pena di vno scudo per ciascuno, & fare publica re la presente legge ogn' anno del mese di Gennaro, & al presente dentr' otto giorni si debbia fare publicare dall' Il- lustrissimi Signori.

Dichiarando espressamente, che per la presente legge non s'in- tenda in parte alcuna derogato alla legge fatta sopra li orna- menti delle fanciulle sotto il di 28. Gennaro dell' Anno 1587. ma s'intendi per agumento, la qual legge sia an- cora cura di detto spettabile Offitio di fare offeruare, & è del tenore come appresso.

Che s'intenda, & sia prohibito (cominciando il presente gior- no) tanto à tutte le fanciulle della Città, come del Territo- rio di portare in qual si voglia habito, o sopra le persone loro in qual si voglia modo, oro, argento buono, o falso, o per le buone, o false in qual si voglia modo.

Alle quali s'intenda ancora prohibito in tutto, & per tutto vestimenti, o habiti di seta filaticci, doppi, o di saia di se- ta, eccetto le maniche di seta, grembiali, & cappelli, le quali si possono usare di seta, & eccetto il taffetta per portare al collo, sotto pena di scudi venticiuque d'oro per ciascuno habito, & per ciascuna volta, & contrauen- tione, d'applicarsi per una terza parte allo accusatore per l'altra all'effecutore, & per l'altra al Magnifico Co-  
mune



inune, & per loro siano tenuti, & si debbino condannare li padri se l'haueranno .se non li fratelli maggiori con loro habitanti, & non hauendo padre ne fratello, siatenuto la madre, & a questa pena siano tenuti, & obligati li lor beni, & doti loro, & non hauendo madre siano tenuti, & debbino esser condannati li tutori. gli quali habbino attione per le dette condennazioni sopra li beni, & doti di esse fanciulle: & di più li prefati padri fratelli & tutori rispettiuamente s'intendino, & siano incorsi, & debbiano esser condannati in pena delli ornamenti, & quali si habino qui per espresse & repetite in tutte le parti loro, & delle prefate contrauentioni ne siano giudici competenti tanto li spettabili offitij sopra la graschia come l'offitio de beni confiscati con le participationi che si li danno per la forma delli statuti, & decreti, & habbia luogo la preuentione, & li condannati non possino esser ridotti a gratia ne supplicare se prima non haueranno concordato la parte dello accusatore, & effecutore.

Ex Cancellaria die 20. Octobris 1587.

Francesco Andreozzi.

Io Archangelo Giorgini publico Banditore ho publicato li sopra scritti bandi in e luochi soliti questo di 27 d' Ottobre 1587.

Stampata in Lucca per il Busdragho.





Siano tenuti, & si debbino  
anno. se non li fratelli ne  
non hauendo padre ne frate  
a questa pena siano tenuti  
dati loro, & non hauendo  
o esser condannati li tuoni  
le dette condennazioni sopra  
e: & di più li prefati padri  
mente s'intendino, & siano  
ennati in pena delli ornami  
spesse & repetite in tutte  
trauentioni ne siano giudi  
ffizij sopra la gracia come  
le participazioni che si le da  
& decreti, & habbia luogo  
non possino esser ridotti a gra  
haueranno concordato la pare

Ottobris 1587.

Francisco Andreozzi.

Publico Banditore ho publicato  
questa questo di 17 d' Ottobre 1587.

causa per il Baldragio.





